LEGISLATURA XXI — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1901

questo difetto del Codice è levato. Votiamo dunque il progetto com'è (Rumori all'estrema sinistra), perchè a furia di proporre emendamenti, non faremo assolutamente nulla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi, se fosse in discussione in questo momento solo l'articolo 5, quale è stato formulato dal Ministero e dalla Commissione, si potrebbe forse in parte comprendere l'argomentazione addotta dall'onorevole Bianchi. Ma l'onorevole Bianchi non ha considerato gli emendamenti presentati dall'onorevole Di Stefano e da altri deputati a questo articolo. In questo momento si deve discutere e decidere sulla vera materia della legge, perchè respingendo gli emendamenti che ho menzionati, si verrebbe implicitamente ad approvare il sistema della legge. Ora io credo che qui stia invece il punto da emendare. Non ho molta speranza che la mia voce trovi fortuna nelle aule magne. ma non di meno prego l'onorevole ministro e la Commissione di ripensarci su due volte prima di respingere l'emendamento dell'onorevole Di Stefano. Il criterio adottato dal ministro e dalla Commissione per regolare la materia dei documenti non si contiene soltanto nell'articolo 5 che ora si discute; ma questo articolo si collega agli articoli 8 e 9 nei quali hanno creduto i proponenti di disciplinare il procedimento sommario. E nonostante tutta la loro buona volontà, realmente, gli articoli 8 e 9 non disciplinano il procedimento sommario, ma lasciano incertezze grandissime. Ora a queste incertezze appunto ripara l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, mentre esse, ripeto, sono tali e tante che arriviamo a questo punto: che gli articoli 8 e 9 non lasciano comprendere quando e come si chiuda il procedimento, se i documenti si debbono presentare all'udienza o in cancelleria.

Il fare un'unica disposizione che regoli tutta la materia dei documenti conferirà alla chiarezza della legge, e questo appunto fa l'emendamento Di Stefano, disciplinando la materia importantissima della produzione dei documenti, giacche tutti gli inconvenienti che si hanno nel procedimento sommario riguardano sopratutto i documenti, e il desiderio di togliere cotesti inconvenienti è stato il primo fattore della presente riforma.

Ma, mentre sono convinto che l'emenda-

mento Di Stefano semplifichi e migliori la legge, prego per altro gli onorevoli proponenti di considerare se non convenga chiarire la dizione dell'articolo stesso nel capoverso riferentesi alla nomina di un relatore alla udienza, poichè quel capoverso è formulato in modo che non si comprende se la nomina del relatore all'udienza sia la regola o la eccezione e come e quando e per domanda di chi potrà venire fatta la relazione per parte di un componente del collegio, invece che per parte dei litiganti.

Ma se ministro e Commissione non volessero abbandonare l'articolo quinto per quel tanto di sostanziale e diverso che ha dall'emendamento e che riguarda la produzione dei documenti prima dell'udienza in cancelleria (a questa parte l'emendamento non provvede), a me sembra che le cose potrebbero conciliarsi, giacchè l'articolo quinto non è punto in contradizione con l'emendamento Di Stefano, ma può coesistere la disposizione dell'articolo quinto che concerne il diritto di chi ha depositati documenti in cancelleria prima dell'udienza destinata per discutere, con le altre disposizioni dell'emendamento che precisamente riguardano il caso di una documentazione posteriore. Quindi se anche per queste ragioni non si volesse abolire l'articolo quinto, si mantenga di esso quel tanto di disposizioni che si reputano indispensabili, ma non si respinga un emendamento che aggiungendosi all'articolo quinto, ha questo di beneficio, che disciplina i fatti che avvengono all'udienza e li disciplina, mi si conceda il dirlo, molto meglio e molto più chiaramente di quel che non sieno disciplinati, per non dire indisciplinati, dalle disposizioni degli articoli 8 e 9.

Un'ultima osservazione. Qualora si voglia mantenere l'articolo 5, crede il ministro, crede la Commissione di mantenere anche quel capoverso quinto che affida la relazione ad un giudice? Temo che se si mantiene questa disposizione, invece di avere sommarizzato il procedimento in genere, avrebbe formalizzato il procedimento formale; invece che aver dato discipline per i procedimenti spicci, abbiamo reso pesantissimo, infinito il procedimento, con danno gravissimo delle parti per ciò che riguarda specialmente le relazioni commerciali. Bisogna naturalmente aver presente tanto il caso in cui si discuta dinanzi a un tribunale nel quale vi siano poche cause,